

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle

Tel. — Fax 0421/210290 — 0421/211630

E-mail [**caorle@guardiacostiera.it**](mailto:caorle@guardiacostiera.it) — Sito web [**www.caorle.guardiacostiera.it**](http://www.caorle.guardiacostiera.it)

Ordinanza n° 01/2010

Scarichi in mare per unità da diporto

Il Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo di Caorle e Comandante del Porto:

VISTO il D.Lgs. 24 giugno 2003, n° 182 "Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico";

VISTO il D.Lgs. 18 luglio 2005 n° 171 "Codice della nautica da diporto e attuazione della Direttiva 2003/44/CE "Codice della nautica da diporto e attuazione della Direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della Legge 8 luglio 2003 n° 172";

VISTO l'annesso IV della Convenzione Internazionale MARPOL 73/78;

VISTA la propria ordinanza n° 16/2009 in data 30 aprile 2009 (Ordinanza di sicurezza balneare);

VISTA la propria ordinanza n° 51/2004 in data 06 agosto 2004 (Ordinanza per il conferimento dei Rifiuti in porto);

VISTO il vigente Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico dei porti del circondario marittimo di Caorle;

VISTA la propria Ordinanza n° 51/2009 in data 27 luglio 2009 "Approvazione del *"Piano di raccolta dei rifiuti e dei residui del carico del porto di Caorle"*;

VISTA la Direttiva del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio prot. GAB/2005/6759/B01 in data 29 Luglio 2005;

VISTI gli articoli 17 e 81 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n° 327 nonché gli articoli 59, 77 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n° 328;

RAVVISATA la necessità di formulare disposizioni per il trattamento delle acque reflue prodotte dalla unità da diporto, nuove ed esistenti, omologate al trasporto

di un numero inferiore a 15 persone nell'ambito del Circondario Marittimo di Caorle.

ORDINA

Articolo

E' fatto divieto a tutte le unità da diporto di effettuare scarichi in mare dai servizi igienici di bordo nell'ambito dei porti, degli approdi e presso gli ormeggi destinati alla sosta.

Tale limite è esteso, altresì, alle acque destinate alla balneazione come delimitate dalle ordinanze vigenti.

Articolo 2

Tutte le unità da diporto esistenti e quelle nuove ed esistenti, omologate per il trasporto di un numero di persone inferiore a 15 (quindici) e dotate di servizi igienici, possono effettuare lo scarico in mare dei liquami non trattati a norma MARPOL, solo oltre le 3 (tre) miglia dalla costa, in navigazione con rotta fissa ed alla velocità massima consentita dall'unità.

Articolo 3

Alle unità da diporto "nuove" omologate per il trasporto di un numero superiore a 15 (quindici) persone, si applica il nuovo Annesso IV alla MARPOL, relativo alla prevenzione degli inquinamenti dai liquami prodotti dalle navi.

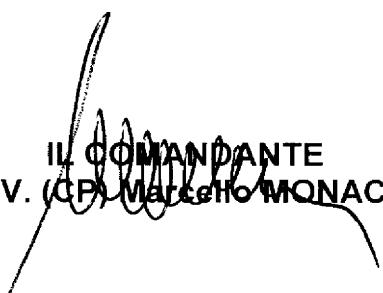
Articolo 4

I contravventori alla presente Ordinanza, saranno puniti ai sensi dell'Art. 53 comma 3° del Decreto Legislativo 171 in data 18.07.2005, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Articolo 5

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza la cui pubblicità sarà garantita mediante affissione all'albo di questo Comando, dei comuni di giurisdizione, pubblicazione sul sito www.caorle.guardiacostiera.it e trasmissione a tutti i sodalizi nautici, alle darsene ed ai punti di ormeggio censiti nell'ambito del Circondario Marittimo di Caorle.

Caorle, 16 gennaio 2010


IL COMANDANTE
T.V. (CP) MARCELLO MONACO